**Perché la cessazione dal servizio al compimento del 68° anno non è immediatamente e generalmente applicabile ai GdP-GOT-VPO che hanno il triennio-quadriennio in corso o beneficiari della proroga disposta dall'art. 18-bis L. fino al 31/12/2016.**

*Premessa: le considerazioni che seguono fanno riferimento al mio caso specifico (nomina G.O.T. del 12.05.2016 conferita per il* ***triennio 1.01.2016 – 31.12.2018;***  *68 anni compiuti da pochi mesi), ma sono estensibili ad alcune altre situazioni.*

L'incarico è disciplinato dalle norme allora vigenti.

In particolare:

1) R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

- art. 42-quinquies. Durata dell'ufficio.

La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. …

- art. 42-sexies. Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio.

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma …

In applicazione della norma, la Circolare CSM 19/01/2016, prot. P/793/2016 (che sul punto non introduce alcuna modifica rispetto alla Circolare 26/05/2003, prot. P-10358/2003 e successive modifiche ed integrazioni) recepisce, riproducendole anche a livello letterale, le disposizioni di cui sopra prevedendo che:

 ( Art. 14 – Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio)

1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età.

**Osservazione**: la previsione generale di cessazione a 72 anni risulta in parte modificata dalla Legge 6 agosto 2015 (Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 27 giugno 2015, n. 83).

 «Art. 18-bis. (Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).

- 1. “*Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono compiono* ***almeno settanta anni*** *di età cessano dall'incarico al 31 dicembre 2016*”.

Anche la Circolare del CSM si conforma alla norma disponendo (Art. 14) che:

a-bis) in deroga a quanto previsto dalla lettera a), ai sensi dell'art. 18-bis del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 8 agosto 2015, n, 132 i giudici onorari di tribunale che tra il 25 agosto 2015 ed il 31 dicembre 2015 compiono settantadue anni di età cessano dall'incarico alla data del 31 dicembre 2015; i giudici onorari di tribunale che tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono **almeno settanta anni di età** cessano dall'ufficio alla data del 31 dicembre 2016”.

**Osservazione**: la norma non mi riguarda perché la mia età non rientra nei parametri considerati.

**La legge delega**

A) Il Governo è stato “delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, **uno o più decreti legislativi** diretti a ...”.

B) La legge (Art. 1 – **lettera s**) delega il Governo a:

 ... “prevedere **specifiche norme** di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e  **per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili”**.

C) Per quanto dichiarato espressamente in premessa al decreto legislativo, con esso si dà “l'attuazione anche parziale del **regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57”.**

L'art. 2 comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, riguardo al **regime transitorio,** fa obbligo al legislatore delegato di ... **r)** *prevedere il* ***regime transitorio*** *per i magistrati onorari* ***in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi*** *emanati in attuazione della delega di cui al presente comma”*

Al riguardo precisa che *“Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,* ***lettera r****), il Governo si attiene ai seguenti* ***principi e criteri direttivi****:*

 a) *regolare la durata dell'incarico dei*  ***magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore*** *del decreto legislativo ovvero* ***dell'ultimo dei decreti legislativi*** *emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1,*

D) La cessazione dal servizio al sessantottesimo anno è prevista, topograficamente, al n. 4 dell'art. 17, lettera a) (“in ogni caso”) **soltanto come norma di chiusura per le ipotesi di conferma considerate nei precedenti n. 1. 2 e 3.**

**Il decreto legislativo**

A) Il decreto legislativo 92/2016 non attua compiutamente la delega e pertanto costituisce soltanto uno dei decreti legislativi.

B) Il decreto legislativo non individua norme incompatibili e non ne prevede, conseguentemente, l'abrogazione. Stante il chiaro disposto normativo, non può valere il criterio della tacita abrogazione; in particolare, non può essere messo in discussione l'art. 42-sexies che fissa la cessazione al settantaduesimo anno o alla fine del triennio (se antecedente).

C) il regime transitorio deve riguardare, per espressa previsione, i magistrati in servizio “*alla data di entrata in vigore ... dell'ultimo dei decreti legislativi”* e non quelli “ *in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

**Osservazioni di carattere generale**

- Il decreto legislativo introduce una motivazione non immediatamente riconducibile alla ratio della norma delegante ed una forzatura sotto il profilo temporale.

Affermando che il decreto ha il fine del “*mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e previo giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di* ***entrata in vigore del presente decreto****,* ***attesa l'imminente scadenza del periodo di proroga*** *di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*” circoscrive l'ambito di applicazione della norma alle ipotesi di imminente scadenza della proroga.

- Nella relazione illustrativa si afferma che:

“*Con l’articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità per l’anno 2016 (l. n. 208 del 2015) è stata disposta proroga sino al 31 maggio 2016 della durata dell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. Alla predetta data (31 maggio 2016) verrà a scadere il mandato della quasi totalità dei magistrati onorari in servizio, come da prospetto che segue:*

*Giudici Onorati di Tribunale:*

*- allo stato sono in servizio 2.186 giudici onorari, dei quali 1.263 sono in proroga di legge fino al*

*prossimo 31.5.2016.*

*- dei restanti 923 got che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio*

*(di conferma), per 88 got l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 108 got cesserà il 31.12.2017.*

*-* (calcolato per differenza, ci sono 727 got che cesseranno al 31.12.2018).

- In assenza di interventi normativi diretti a mantenimento in servizio dei magistrati onorari si produrrebbe non soltanto la sostanziale paralisi dell’attività dell’ufficio onorario del giudice di pace ma anche gravissime conseguenze in ordine alla funzionalità degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica, che rispettivamente si avvalgono dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

**Osservazioni conclusive**:

La cessazione dal servizio al 68° anno

- non riguarda i magistrati di nuova nomina (Art. 1, lettera h): “*prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del* ***sessantacinquesimo*** *anno di età*).

- non riguarda i soggetti che hanno in corso il primo triennio di servizio, che non hanno interesse (e non avrebbero nemmeno diritto) a chiedere di essere confermati prima della naturale scadenza.

La locuzione “in ogni caso” non ha un significato univoco.

Se così fosse si avrebbe una previsione di cessazione “**in ogni caso**” al 65° anno ed un'altra, sempre “**in ogni caso**” al 68° anno.

La norma deve essere necessariamente interpretata in una prospettiva logicamente e giuridicamente coerente. L'unica possibile porta a ritenere che il limite dei 68 anni

- è applicabile ai magistrati, già beneficiari delle precedenti proroghe fino al 31 maggio 2016, che non avrebbero diritto ad ulteriori conferme.

- è applicabile ai magistrati che, facendone domanda, chiedono di essere confermati.

In quest'ultimo caso, infatti, chi chiede la conferma (e non aveva più titolo per essere confermato in virtù della previgente normativa) accetta la nuova disciplina, che non rappresenta una proroga, ma una nuova nomina, impropriamente definita “conferma”. Infatti nell'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 92/2016 si stabilisce che “I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, **per un primo mandato** di durata quadriennale, se ritenuti quanto disposto dall'articolo 2.

La finalità della norma, desumibile peraltro solo dalla relazione, consiste nel mantenimento in servizio dei giudici onorari non più confermabili alla stregua delle norme previgenti, non nel determinare la cessazione anticipata degli incarichi in essere.